



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 142 DEL 12 MAGGIO 2009

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA REGIONE PRIMA CATEGORIA

Il Comitato Regionale organizza per la Stagione Sportiva 2008/2009 la Coppa della Regione, riservata alle società vincenti i rispettivi gironi di Prima Categoria.

Sono, pertanto, ammesse a partecipare alla manifestazione le sotto elencate Società:

ASC.D. JORDAN AUFUGUM	- vincente Girone "A"
S.S. SAN MAURO MARCHESATO	- vincente Girone "B"
F.C. REAL SERSALE	- vincente Girone "C"
A.C. BAGNARESE	- vincente Girone "D"

Il quadrangolare si svolgerà **DOMENICA 17 MAGGIO 2009**, sul campo comunale di SAN MAURO MARCHESATO, sito in Loc. Madonna delle Catene, alla cui squadra locale S.S. San Mauro Marchesato, ne viene demandata l'organizzazione.

Le gare avranno la durata di **quarantacinque minuti** ciascuna, il cui orario di inizio viene fissato come segue:

prima semifinale	ore 15.30
seconda semifinale	ore 16.30
finale 3° e 4° posto	ore 17.30
finale 1° e 2° posto	ore 18.30

L'accoppiamento relativo alle gare di semifinale verrà stabilito a mezzo di apposito sorteggio che sarà effettuato alle ore 14.30, alle cui operazioni sono invitati a presenziare i dirigenti dei quattro sodalizi interessati.

ELENCHI CALCIATORI

Alle ore 14.30 i dirigenti responsabili delle quattro società finaliste sono tenuti a consegnare al dirigente delegato del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l'elenco dei 18 calciatori partecipanti alle gare.

Solo i calciatori compresi nel citato elenco potranno prendere parte alla manifestazione, secondo quanto previsto dalla Regole 3 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali.

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle singole gare del quadrangolare è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Nel corso delle gare del quadrangolare le società hanno l'obbligo di impiegare i calciatori giovani secondo i criteri in vigore nel campionato di Prima Categoria, stagione sportiva 2008/2009.

REGOLAMENTO

Per ogni gara che termina in parità, al fine di stabilire la vincente, si procederà direttamente all'effettuazione dei calci di rigore secondo la Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e successive modificazioni.

Si precisa che le quattro società sono ritenute responsabili dell'ordine pubblico, debbono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari ciascuna.

Si informa altresì che al termine della Manifestazione si procederà anche alla premiazione delle società per la vittoria del Campionato Regionale di Prima Categoria.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. - Catanzaro.

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili.

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la Commissione Disciplinare Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

Le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare Territoriale potranno essere ulteriormente impuginate presso la Commissione Disciplinare Nazionale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Avverso i risultati delle gare, per qualsiasi motivo, i reclami corredati della richiesta di addebito della prescritta tassa, dovranno essere proposti, unicamente, al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria entro dieci minuti dal termine della gara. Il relativo preannuncio deve essere formulato direttamente all'arbitro a fine gara.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

La rinuncia a gara comporterà l'esclusione dalla manifestazione e la sanzione dell'ammenda di €. 200,00.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi